

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 2 DIC 2018

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO


- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2204 del 28 NOV. 2018

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: Ottemperanza sentenza Corte di Appello di Catania n. 261/2018 – approvazione atto di transazione tra l'ASP ed il Dott. Gaudenzio Aprile

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 20 NOV. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ **NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA** C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott. Giacomo Lauricella)

28 NOV. 2018

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1661 del 20 settembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario *Assente*

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO

- che con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Modica, Giudice del Lavoro, notificato il 25.5.2009, il dott. Giovanni Rizza, dirigente medico presso la U.O.C. di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Scicli, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dell'Azienda per violazione degli artt. 2087 e 2103 cod.civ. in conseguenza dei fatti esposti in narrativa dell'atto, integranti, a parere del ricorrente, gli estremi del mobbing e del demansionamento con conseguente condanna dell'Azienda a reintegrare il ricorrente nel pieno delle sue mansioni e nel contempo, a risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
- Che con deliberazione n. 2095 del 4.6.2009 l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere in giudizio avverso detto ricorso, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Vittorio Cassi che procedeva altresì alla chiamata in causa del dott. Gaudenzio Aprile nella qualità di direttore pro tempore della U.O.C. di chirurgia dell'Ospedale di Scicli che si costituiva ritualmente in giudizio;
- Che con la sentenza n. 124/2014 depositata il 15.4.2014 il Tribunale di Ragusa (ex Modica) così concludeva: " Il Tribunale di Ragusa (ex Modica) definitivamente decidendo nella controversia n. 129/2009 RGL promossa da Rizza Giovanni con ricorso depositato in data 25.3.2001 nei confronti dell'Azienda sanitaria Provinciale di Ragusa e con la chiamata in causa di Aprile Gaudenzio; rigetta il ricorso e le domande ivi formulate; compensa integralmente tra le parti le spese di lite."
- Che con atto di appello notificato al procuratore costituito dell'ASP in data 3.7.2015 il dott. Rizza impugnava detta statuizione;
- Che con deliberazione n. 1717 del 3.9.2015 l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere in giudizio avverso detto ricorso e parimenti si costituiva per resistere il Dott. Aprile;
- Che con la sentenza n. 262/2018 depositata il 29.3.2018 la Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, così decideva : " in parziale accoglimento del ricorso condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa al pagamento in favore di Rizza Giovanni della somma di Euro 24.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata dal dovuto (come specificato nella parte motivata) dalla data della presente sentenza e , di poi, i soli interessi legali sino al saldo; condanna Aprile Gaudenzio a risarcire all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa quanto versato in favore dell'appellante nei limiti della somma di Euro 21.000,00 oltre relativi accessori; condanna l'Azienda alla rifusione alla parte appellante delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado, Euro 3.777,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre al rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna Aprile Gaudenzio al pagamento in favore dell'Azienda delle spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida in Euro 2.418,00 quanto al primo grado , Euro 1.889,00 quanto al presente grado, oltre al rimborso 15% spese generali , IVA e CPA come per legge."
- Che detta sentenza veniva notificata all'ASP con la formula esecutiva il 25.5.2018;
- Che ritenuta la contraddittorietà delle due decisioni e la non divisibilità delle motivazioni della sentenza della Corte di Appello, che addossa al datore di lavoro l'onere di provare la mancanza del prospettato demansionamento, posta invece correttamente a carico del ricorrente dalla sentenza di primo grado, con deliberazione n. 1078 del 5.6.2018

- In ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 202/2018, approvare l'atto di transazione tra l'Azienda e il dott. Gaudenzio Aprile nel testo allegato alla presente deliberazione;
- Dare atto che il virtù del predetto atto il dott. Aprile Gaudenzio rifonderà l'Azienda di quanto già corrisposto al dott. Giovanni Rizza nel modo seguente: versamento di un primo acconto di Euro 15.000,00 entro il 30.11.2018 condizionato al versamento della prima tranche della liquidazione; versamento di un secondo acconto di Euro 9.500,00 entro il 30.6.2019; versamento del saldo di Euro 9.548,58 (oltre che degli interessi nelle more maturati che verranno comunicati dall'ASP) entro il 30. 11.2019 condizionato al versamento della seconda tranche della liquidazione ;
- Dare atto che a seguito dell'adempimento a quanto previsto con la presente transazione la azione di recupero dell'ASP nei confronti del dott. Aprile verrà considerata definitiva, facendo comunque salvi gli eventuali effetti derivanti dal ricorso per Cassazione proposto dall'ASP avverso la sentenza n. 262/2018 e tuttora pendente;
- Dare atto che i versamenti verranno imputati secondo la regola dell'art. 1194 comma 2 codice civile.
- Dare atto che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile e l'immediato riavvio della azione esecutiva in danno del dott. Aprile senza ulteriore avviso.
- Disporre la immediata esecutività della presente deliberazione.,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

Assente

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Mariano Cugola

- l'ASP disponeva di proporre ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione con richiesta di sospensione della esecutività della sentenza della Corte di Appello sopra descritta;
- Che con decreto del 4.10.2018 la Corte di Appello di Catania rigettava la istanza di sospensione della esecutività della citata sentenza, sulla scorta della ritenuta insussistenza di un danno grave ed irreparabile;
 - Che con atto di precetto notificato il 5.10.2018 il dott. Rizza Giovanni richiedeva il pagamento di tutte le somme dovute stante la esecutività della sentenza di secondo grado sia pure gravata da ricorso per Cassazione;
 - Che con deliberazione n. 1929 del 11.10.2018 l'Azienda procedeva al pagamento delle somme dovute al Dott. Giovanni Rizza in virtù ed esecuzione della sentenza n.262/2018 della Corte di Appello di Catania per l'importo complessivo di Euro 40.225,35 ivi comprese le spese dell'atto di precetto, con animo di rivalsa sia all'esito del giudizio di Cassazione e sia nei confronti del dott. Aprile Gaudenzio, obbligato a risarcire l'Azienda di quanto versato a favore del dott. Rizza in virtù della citata sentenza e nei limiti della stessa;
 - Che con nota del 18.10.2018 prot. U- 0022301 l'Azienda invitava il dott. Gaudenzio Aprile a risarcire l'Azienda stessa di quanto versato a favore del Dott. Rizza nei limiti di quanto previsto dalla predetta sentenza e per l'importo complessivo di Euro 34.048,58 così dettagliato :
sorte €18.000,00 : interessi e rivalutazione dal 1.1.2007 al 30.6.2008= €1.626,20;
sorte €3.000,00: interessi e rivalutazione dal 1.7.2008 al 31.12.2008 = €23,81;
sorte €21.000,00 : interessi e rivalutazione dal 31.12.1008 al 29.3.2018 = €5.115,27
sorte €21.000,00 : interessi legali dal 29.3.2018 al 17.10.2018 (data della diffida) = €34,87.
TOTALE sorte e interessi : €27.800,15
Spese legali: €4.307,00 per onorari (€2.418,00 quanto al primo grado ed €1.889,00 quanto al grado d'appello),
€646,05 per 15% spese generali,
€189,12,per 4% CPA ,
€1.133,26 per 22%IVA e così TOTALE spese legali : €6.248,43.
 - Che in data 5.11.2018 in riscontro a tale richiesta il dott. Gaudenzio Aprile formulava una proposta di transazione della controversia nel modo seguente: versamento di un primo acconto di Euro 15.000,00 entro il 30.11.2018 condizionato al versamento della prima tranche della liquidazione; versamento di un secondo acconto di Euro 9.500,00 entro il 30.6.2019; versamento del saldo di Euro 9.548,58 (oltre che degli interessi nelle more maturati che verranno comunicati dall'ASP) entro il 30.11.2019 condizionato al versamento della seconda tranche della liquidazione ;

Ritenuto di poter valutare in misura positiva la proposta di transazione della questione, secondo lo schema allegato, che consente all'Azienda in un tempo ragionevole di recuperare le somme poste a carico del dott. Aprile e fermo restando gli eventuali effetti derivanti dalla decisione del ricorso per Cassazione proposto dall'ASP avverso la decisione di appello ;

Considerato che trattasi di atto indifferibile ed urgente stante la necessità di procedere al recupero delle somme dovute all'Azienda dal dott. Aprile;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

Mia

DELIBERA